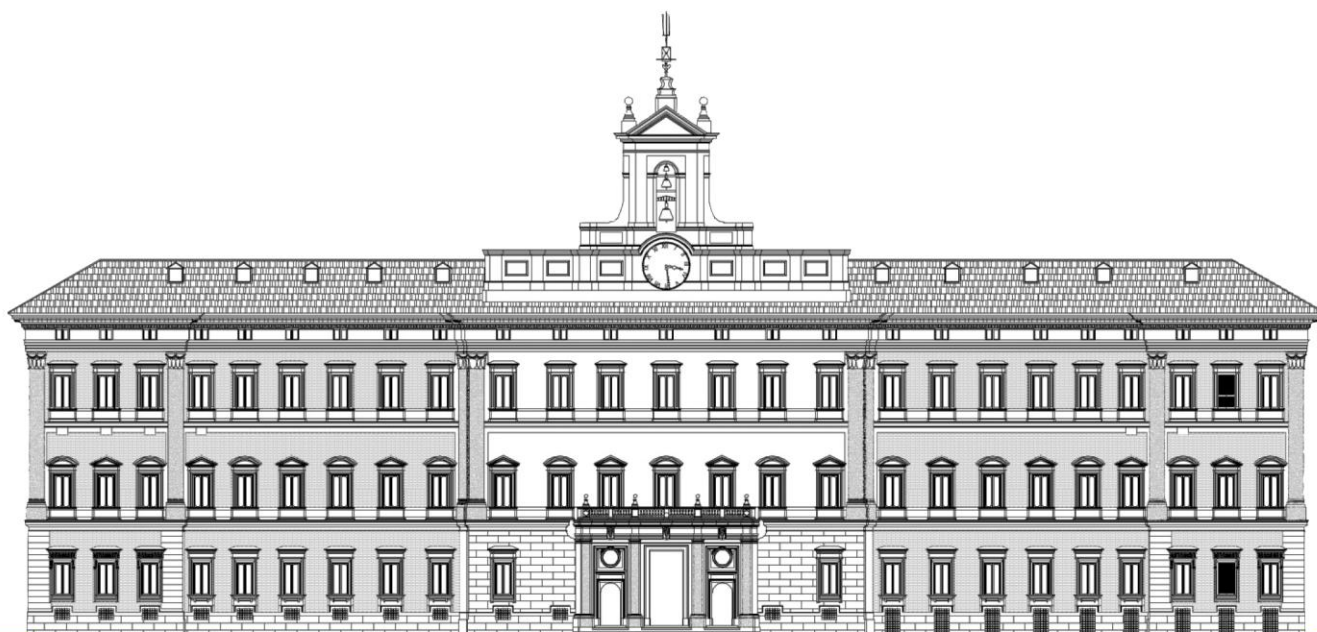




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2673-A

Legge annuale sulle piccole e medie imprese

(Approvato dal Senato – A.S. 1484)

N. 418 – 15 gennaio 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2673-A

Legge annuale sulle piccole e medie imprese

(Approvato dal Senato – A.S. 1484)

N. 418 – 15 gennaio 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1.....	- 4 -
AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RETI DI IMPRESE	- 4 -
ARTICOLO 2.....	- 9 -
FONDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA	- 9 -
ARTICOLO 3.....	- 10 -
MISURE FINANZIARIE PER L'AGGREGAZIONE E PER IL SOSTEGNO AL SETTORE DELLA MODA.....	- 10 -
ARTICOLO 4.....	- 12 -
RICONOSCIMENTO DELLE CENTRALI CONSORTILI QUALI ENTI MUTUALISTICI DI SISTEMA, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER LA DISCIPLINA DEGLI ENTI MEDESIMI.....	- 12 -
ARTICOLO 5.....	- 16 -
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSORZI	- 16 -
ARTICOLO 6.....	- 18 -
<i>PART-TIME</i> INCENTIVATO PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE E IL RICAMBIO GENERAZIONALE	- 18 -
ARTICOLO 7.....	- 24 -
DELEGA AL GOVERNO SUL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI CONFIDI	- 24 -
ARTICOLO 8.....	- 27 -
MISURE PER FAVORIRE LA VALORIZZAZIONE A FINI FINANZIARI DEI BENI DI MAGAZZINO	- 27 -
ARTICOLO 9.....	- 31 -
ESONERO DALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I CARRELLI ELEVATORI E PER ALTRI VEICOLI UTILIZZATI DALLE IMPRESE IN AREE FERROVIARIE, PORTUALI E AEROPORTUALI	- 31 -
ARTICOLO 10.....	- 34 -
MODELLI SEMPLIFICATI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO, FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN CIG NONCHÉ SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE PER LE IMPRESE AGRICOLE.....	- 34 -
ARTICOLO 11.....	- 36 -
SALUTE E SICUREZZA PER LE PRESTAZIONI IN MODALITÀ AGILE	- 36 -
ARTICOLO 12.....	- 38 -

VERIFICHE DI ATTREZZATURE.....	- 38 -
ARTICOLO 13.....	- 39 -
OPERATORI DELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI NEL SETTORE HORECA	- 39 -
ARTICOLO 14.....	- 40 -
MODIFICA DEI TERMINI PER L'ESERCIZIO DA PARTE DEI CONSORZI DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA FACOLTÀ DI RIACQUISTO DELLE AREE CEDUTE E DEGLI STABILIMENTI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ CESSATE	- 40 -
ARTICOLO 15.....	- 41 -
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL'ARTIGIANATO.....	- 41 -
ARTICOLO 16.....	- 45 -
RIFERIMENTO ALL'ARTIGIANATO NELLA PUBBLICITÀ	- 45 -
ARTICOLO 17.....	- 46 -
MODIFICA DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 16 AGOSTO 1962, N. 1354, IN MATERIA DI CARATTERISTICHE ANALITICHE E REQUISITI DELLA BIRRA.....	- 46 -
ARTICOLI DA 18 A 23.....	- 47 -
LOTTA ALLE FALSE RECENSIONI	- 47 -
ARTICOLO 24.....	- 49 -
DELEGA AL GOVERNO SUL RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI <i>START-UP</i> E PMI INNOVATIVE.....	- 49 -
ARTICOLO 25.....	- 51 -
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL GARANTE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE	- 51 -
ARTICOLO 26.....	- 54 -
MISURE IN FAVORE DEI CENTRI URBANI DI MEDIE DIMENSIONI E PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	- 54 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2673-A
Titolo:	Legge annuale sulle piccole e medie imprese
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per le Commissioni di merito:	Pietrella (FDI)
Commissione competente:	X (Attività produttive)

PREMESSA

Il disegno di legge, già approvato dal Senato¹ (S. 1484), reca disposizioni in materia di legge annuale sulle piccole e medie imprese.

Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica a cui è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si evidenzia che durante l'esame al Senato, nella seduta del 1° luglio 2025, il Governo ha depositato una Nota tecnica presso la 5ª Commissione (Bilancio) del Senato, in risposta alle osservazioni formulate dal relatore della medesima Commissione². Si evidenzia, inoltre, che la 5ª Commissione del Senato, acquisiti i suddetti elementi informativi forniti dal Governo, nella medesima seduta, ha espresso parere non ostativo sul testo originario del provvedimento.

Si evidenzia, infine, che la stessa 5ª Commissione ha successivamente espresso parere non ostativo sul testo all'esame dell'Assemblea (AS 1484-A)³, come risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, dalla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) nonché su alcune proposte emendative, presentate all'Assemblea e successivamente approvate dalla stessa.

Alla Camera, il provvedimento trasmesso dal Senato è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione X (Attività produttive), che vi ha introdotto modificazioni⁴, sopprimendo gli articoli dal 26 al 30, concernenti la certificazione unica di conformità delle filiere della moda, di cui al Capo VI.

¹ Il testo è stato approvato con modificazioni dal Senato in data 22 ottobre 2025.

² Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 406 del 1° luglio 2025.

³ Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 458 del 22 ottobre 2025.

⁴ Si veda la seduta, in sede referente, del 18 dicembre 2025 nel corso della quale la X Commissione ha approvato l'emendamento 26.100 del relatore.

Con riferimento al testo approvato dal Senato, il Governo ha trasmesso⁵, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, una relazione tecnica di passaggio, alla quale non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Con la lettera di trasmissione della relazione tecnica di passaggio, il Governo ha evidenziato che ai fini del coordinamento normativo tra diversi provvedimenti, con riguardo all'articolo 9 (in materia di esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali) nella parte in cui introduce il comma 1-*ter* all'articolo 122-*bis* del decreto legislativo n. 209 del 2005, analoga disposizione è contenuta all'articolo 18 del disegno di legge in materia di "Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo" (AC 2670).

Ai fini della verifica delle quantificazioni risulta ancora utilizzabile la menzionata relazione tecnica di passaggio e il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica riferita al testo iniziale del provvedimento.

Nel presente *dossier* si farà pertanto riferimento alla relazione tecnica di passaggio relativa al testo trasmesso dal Senato e al prospetto riepilogativo originario degli effetti finanziari, posto che entrambi risultano ancora utilizzabili.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica di passaggio nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Agevolazioni fiscali per le reti di imprese

Le norme prevedono che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028, non concorrono alla formazione del reddito di impresa gli utili di esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono⁶ al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare, al fine di realizzare, entro l'esercizio successivo, gli investimenti previsti dal programma comune di rete.

La relazione illustrativa al testo iniziale del provvedimento evidenzia che l'articolo in esame reintroduce una agevolazione fiscale - già prevista dall'articolo 42, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 78 del 2010 per gli anni di imposta 2010-2012 - per le imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*ter* e seguenti, del decreto-legge n. 5 del 2009. Si rammenta che la precedente agevolazione di cui al decreto-legge n. 78 del 2010 era fruibile nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

⁵ In data 5 novembre 2025.

⁶ Ai sensi dell'articolo 3, commi 4-*ter* e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

La norma prevede inoltre che il programma comune di rete sia preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto.

Il beneficio è concesso a condizione che i predetti utili siano accantonati ad apposita riserva e che, negli esercizi successivi, la medesima riserva non sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio e che non venga meno l'adesione al contratto di rete.

L'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di 1.000.000 di euro annui.

Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui è data informazione in una nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete (comma 1).

L'agevolazione non si applica qualora la rete di imprese acquisti soggettività giuridica e può essere fruita, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute dalle imprese aderenti al contratto di rete per il periodo d'imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. Per il periodo di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 (comma 2).

Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2 (comma 3).

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (comma 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Minori entrate tributarie									
Sospensione d'imposta utili di esercizio destinati, dalle imprese che aderiscono a un contratto di rete, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare			15			15			15
Minori spese correnti									
Riduzione Tabella A - MIMIT			15			15			15

La relazione tecnica quantifica i seguenti effetti finanziari connessi all'applicazione della norma in esame:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Minori entrate sospensione di imposta	0	15	15	15	0	15	15	15	0	15	15	15

Fonte: RT di passaggio pagina 2.

La RT rammenta che l'agevolazione in esame, che può essere fruita entro un limite di spesa pari a 15 milioni di euro per il triennio 2027-2029, consiste in una sospensione d'imposta della quota degli utili dell'esercizio destinata, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. La quota degli utili deve essere accantonata in una apposita riserva e non concorre a formare il reddito relativo all'esercizio in cui si formano gli utili. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000.

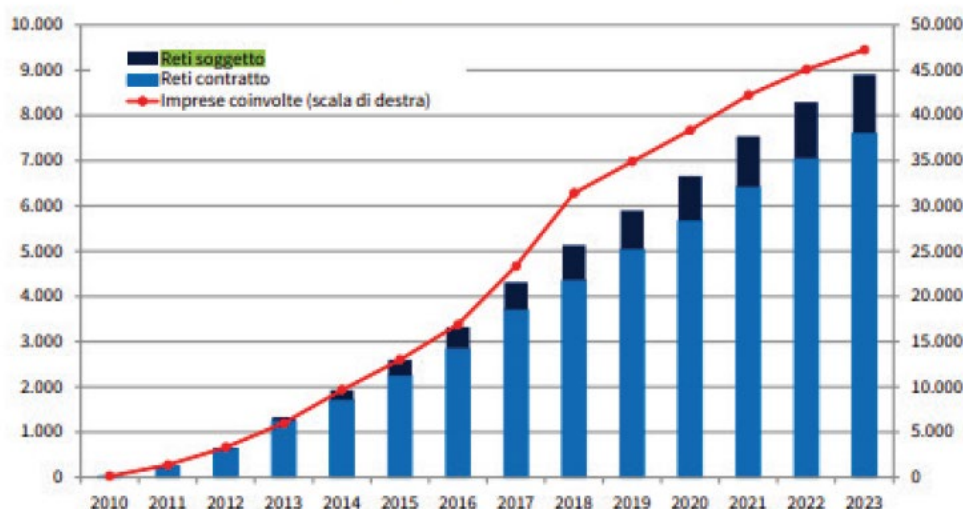
Al fine di assicurare la corrispondenza tra l'imputazione temporale del predetto onere e la relativa copertura finanziaria - assicurata attraverso l'impiego dei fondi speciali di parte corrente di competenza del MIMIT, che recano le occorrenti disponibilità di 15 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 - la disposizione è costruita al fine di assicurare che l'effetto negativo in termini di minore IIDD si realizzi con riferimento al versamento del saldo delle imposte dovute per l'anno di imposta in cui si è realizzato l'utile destinato a riserva, escludendo, in tal modo, lo spostamento dell'onere derivante dalla disposizione in esercizi successivi.

La RT fornisce dati che spiegano l'entità del fenomeno in argomento.

In particolare la RT evidenzia che secondo il quinto Rapporto dell'Osservatorio Nazionale sulle Reti d'Impresa, a cura di InfoCamere, ReteImpresa e Dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari Venezia, sono stati censiti circa 47 mila imprese che fanno rete, distribuite su tutto il territorio nazionale (+4,8 per cento rispetto all'anno precedente), per quasi 9 mila contratti di rete (+7,4 per cento rispetto al 2022) in numerosi settori e filiere, con prevalenza dell'agroalimentare, delle costruzioni e del commercio. Dall'indagine il contratto di rete si conferma strumento particolarmente utile alle aziende di piccole dimensioni (il 75 per cento delle imprese in rete ha meno di 10 dipendenti) per aumentare il potere contrattuale (35 per cento), condividere spese per acquisti/forniture/tecnologie (24 per cento) e partecipare a bandi e appalti (24 per cento). I progetti di aggregazione hanno in prevalenza la forma del contratto di rete senza soggettività giuridica mentre solo una parte residuale adotta la forma del contratto di rete con soggettività giuridica (d'ora in poi reti-soggetto): si contano infatti 7.606 reti-contratto (85 per cento del totale) a fronte di 1.303 reti-soggetto (15 per cento del totale) a cui si riferisce l'incentivo.

La RT espone il seguente grafico, che mostra come le reti sono in continua crescita ma sono numeri non ancora in linea con le esigenze di crescita dimensionale del tessuto imprenditoriale e in particolare di garantire il raggiungimento di economie di scala, l'attivazione di circuiti dell'innovazione, l'accrescimento della capacità di penetrare i mercati, specie all'estero.

Figura 1 Contratti di rete e imprese coinvolte per tipologia di contratto
(valori cumulati a dicembre di ogni anno, salvo diversa indicazione)



La RT afferma che la disposizione in esame è finalizzata a stimolare nuove aggregazioni in rete attraverso la leva fiscale. L'obiettivo minimo che si punta a raggiungere in forza dello stanziamento complessivo di 15 milioni di euro per gli anni dal 2027 al 2029 è quello di stimolare almeno la costituzione di circa 63 reti su base annua (ipotizzando la totale fruizione del beneficio sino al tetto massimo).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono una sospensione di imposta sugli utili di esercizio destinati dalle imprese retiste al

fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare, al fine di realizzare, entro l'esercizio successivo, gli investimenti previsti dal programma comune di rete. La quota degli utili deve essere accantonata in una apposita riserva e non concorre a formare il reddito relativo al periodo d'imposta cui si riferiscono gli utili, determinandosi, per l'effetto, un beneficio in termini di minore imposizione fiscale, che trova realizzazione in un minor versamento delle imposte dovute, a saldo, per il medesimo anno di imposta, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Detto beneficio è riconosciuto a condizione che la riserva accantonata non sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite di esercizio e che non venga meno l'adesione al contratto di rete. La relazione tecnica illustra il contenuto delle disposizioni e fornisce alcuni dati sul fenomeno delle reti di impresa.

In proposito, pur non avendosi osservazioni da formulare, posto che l'onere è contenuto nell'ambito del limite di spesa fissato dalla norma, appare tuttavia opportuno che il Governo fornisca maggiori elementi informativi in merito alle ipotesi adottate per la fissazione del limite di spesa, anche in considerazione delle finalità della norma che, sulla base di quanto affermato dalla RT, è quella di "stimolare almeno la costituzione di circa 63 reti su base annua (ipotizzando la totale fruizione del beneficio sino al tetto massimo)". In particolare, appare opportuno che siano forniti i dati amministrativi relativi alla fruizione dell'analoga agevolazione prevista per gli anni di imposta 2010-2012 dall'articolo 42, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 78 del 2010, con specifico riferimento all'importo medio pro-capite del beneficio fiscale nonché al numero di imprese che ne hanno fruito.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo 1, nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Al riguardo, nel rilevare che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del quadro finanziario delineato per il

triennio 2026-2028 dalla legge di bilancio per il 2026⁷, si rileva l'esigenza di aggiornare il richiamo all'utilizzo del fondo speciale di parte corrente 2025-2027, facendo riferimento al bilancio relativo al triennio 2026-2028.

ARTICOLO 2

Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato⁸, sostituiscono integralmente l'articolo 43, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, relativo al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa.

L'articolo 43, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020, successivamente rifinanziata⁹.

Il seguente comma 2 prevede che il suddetto fondo sia finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al successivo comma 5, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengano beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.

In particolare, le novelle:

- specificano che le imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale beneficiarie degli interventi di cui al citato Fondo devono avere un numero di dipendenti superiore a 20;
- ampliano le finalità del fondo, includendovi l'acquisizione delle imprese in stato di difficoltà economico-finanziaria, con un numero di dipendenti superiore a 20, da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte, nel registro di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo n. 30 del 2005, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente.

⁷ Legge 30 dicembre 2025, n. 199. In proposito, si segnala che la relazione illustrativa allegata al disegno di legge di bilancio presentato presso l'altro ramo del Parlamento (S. 1689) indicava che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria del disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese.

⁸ Stante l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1.0.24 (testo 2) su cui la 5^a Commissione del Senato ha espresso parere non ostativo. Cfr. seduta n. 450 del 7 ottobre 2025.

⁹ Cfr. Sezione II della legge n. 178 del 2020 (Legge di bilancio 2021) e Sezione II della legge n. 234 del 2021 (Legge di bilancio 2022).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni inseriscono una soglia minima di dipendenti per le società di persone, dando rilievo normativo primario a una previsione che è già contenuta nel DM 29 ottobre 2020.

Inoltre, le disposizioni rafforzano la filiera di marchi storici consentendo, con l'ausilio del Fondo di salvaguardia, alle imprese di titolari di marchi storici iscritti nel Registro, l'acquisizione di imprese appartenenti alla filiera, in difficoltà finanziaria, sempre che abbiano un numero di dipendenti superiore a 20.

Trattandosi di una specificazione e integrazione delle modalità di operatività del Fondo, la cui dotazione finanziaria rimane invariata, la disposizione non comporta nuovi o maggiori per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame sostituiscono integralmente l'articolo 43, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, relativo al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa. Le modifiche inseriscono una soglia minima di dipendenti per le società di persone interessate dalle finalità del Fondo, ampliandone altresì la portata ove si prevede l'acquisizione di imprese appartenenti alla filiera, in difficoltà finanziaria, sempre che abbiano un numero di dipendenti superiore a 20.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che le disposizioni si limitano a intervenire sulle finalità del Fondo, senza modificare le risorse già previste a legislazione vigente, come peraltro affermato dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 3

Misure finanziarie per l'aggregazione e per il sostegno al settore della moda

Le norme, modificate durante l'esame al Senato, prevedono che le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021¹⁰, attribuite agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da attuare in aree interessate da crisi industriale non complessa¹¹, prive di impegni a favore di accordi di programma, affluiscano, per un importo fino a 100 milioni di euro, all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile,

¹⁰ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021.

¹¹ Come definite dall'articolo 27, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 83 del 2012.

al fine di sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo, di importo non inferiore a 1 milione di euro¹² e non superiore a 20 milioni di euro, proposti dalle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera della moda.

Si ricorda che articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, ha stabilito che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge n. 46 del 1982, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, sia denominato «Fondo per la crescita sostenibile».

Si ricorda, altresì, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, accertando che le risorse finanziarie assegnate al Fondo per la crescita sostenibile per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriale non programmate ammontavano a complessivi euro 661.642.835,66, ha stabilito che di tali risorse 451.642.835,66 euro fossero ripartite tra i programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi industriale non complessa.

Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono definite, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni ai soggetti di cui sopra. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* assicura il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e provvede all'iscrizione negli appositi registri.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e specifica che il Fondo per la crescita sostenibile sopra citato è gestito attraverso una contabilità speciale. Esso è incrementato in forza della norma, grazie al trasferimento di risorse che derivano da altra contabilità speciale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ossia quella relativa agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da attuare in aree interessate da crisi industriale non complessa.

La relazione illustra, altresì, le risorse libere da impegni, nella contabilità speciale riferita alle aree di crisi industriali.

FONTI NAZIONALI	Dotazione lorda	Dotazione al netto compensi Invitalia	Impegni da concessioni	Residuo non impegnato	Richieste domande in valutazione	SALDO
FCS	351.427.259,00	339.127.304,94	-157.781.637,16	181.345.667,78	-22.794.805,25	158.550.862,53
Fondo Unico	55.000.000,00	53.075.000,00	-8.328.980,49	44.746.019,51	-4.742.910,81	40.003.108,70
L.80/2005	58.700.000,00	56.645.500,00	-30.028.377,51	26.617.122,49	-5.382.505,24	21.234.617,25
TOTALE	465.127.259,00	448.847.804,94	-196.138.995,16	252.708.809,77	-32.920.221,30	219.788.588,48

¹² Nel testo originario del provvedimento era previsto che i progetti fossero di importo non inferiore a 1 milione di euro.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme, modificate durante l'esame al Senato, prevedono che le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, attribuite agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da attuare in aree interessate da crisi industriale non complessa, prive di impegni a favore di accordi di programma, affluiscano, per un importo fino a 100 milioni di euro, all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, al fine di sostenere piccole e medie imprese appartenenti alla filiera della moda.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenuto conto che la norma si limita a trasferire risorse tra due contabilità speciali intestate al Ministero delle imprese e del *made in Italy* che, sulla base di quanto rappresentato dalla relazione tecnica, risultano disponibili.

ARTICOLO 4

Riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, nonché delega al Governo per la disciplina degli enti medesimi

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato¹³, riconosce quali «enti mutualistici di sistema» le società denominate «centrali consortili» aventi funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni di microimprese e piccole e medie imprese (MPMI), già riunite in consorzi di filiera. Le centrali consortili sono finalizzate ad accrescere, singolarmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle MPMI, per mezzo di modelli organizzativi di partenariato efficienti e solidaristici. Esse assumono la forma di società consortili per azioni¹⁴ (comma 1).

La vigilanza sui suddetti enti mutualistici è attribuita al Ministero delle imprese e del *made in Italy* che ne accerta in via esclusiva le finalità mutualistiche. Non possono essere riconosciute più di cinque centrali consortili. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sulla base di un'istanza degli interessati corredata della documentazione comprovante il possesso di almeno i seguenti requisiti:

- che la centrale consortile riunisca almeno cinque consorzi collocati nel territorio di almeno tre regioni [comma 2, lettera *a*]);
- che i consorzi riuniti nell'ente mutualistico prevedano ciascuno almeno dieci consorziati [comma 2, lettera *b*]);

¹³ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento Coord. 1.

¹⁴ Ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.

- che sia costituito un Fondo patrimoniale mutualistico alimentato dai contributi degli associati e dalle eventuali contribuzioni esterne pubbliche o private [comma 2, lettera c)];
- che lo statuto preveda il divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato, il divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale, nonché la devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico private [comma 2, lettera d)].

La norma prevede che il Governo sia delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per la disciplina del funzionamento dei citati enti nonché per la vigilanza sugli stessi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- previsione, nell'ambito della disciplina relativa al funzionamento, di meccanismi di promozione dell'offerta di lavoro e azioni volte al mantenimento dei livelli occupazionali tra i soci consortili [comma 3, lettera a)];
- previsione, in capo all'ente mutualistico, di compiti di formazione in ingresso, circolare e permanente, delle maestranze, nonché di monitoraggio costante e gestione dei fattori di rischio per la sicurezza proattiva sui luoghi di lavoro, fatte salve le competenze in materia esercitate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) [comma 3, lettera b)];
- promozione di sinergie di filiera, quali la codatorialità e il distacco dei lavoratori, al fine di favorire la salvaguardia occupazionale ed evitare il ricorso agli istituti dell'indennità di disoccupazione e della cassa integrazione guadagni, ove applicabili, nonché promozione dell'attività di innovazione e ricerca attraverso lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica [comma 3, lettera c)];
- previsione di disposizioni di coordinamento e integrazione volte ad armonizzare la disciplina della centrale consortile o del gruppo consortile con quella di cui al decreto legislativo n. 220 del 2002¹⁵, e con le altre disposizioni in materia al fine di favorire lo sviluppo del nuovo modello di aggregazione, anche ai fini dell'accesso alle procedure di affidamento di contratti pubblici [comma 3, lettera d)];
- previsione dell'obbligo di certificazione del bilancio [comma 3, lettera e)].

I citati decreti legislativi sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il

¹⁵ Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".

Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 4).

Gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata¹⁶, sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

La **relazione tecnica** afferma che la norma ha carattere ordinamentale in quanto effettua il semplice riconoscimento delle Centrali Consortili quali enti mutualistici, delineando un percorso organizzativo che comunque si svolge su base volontaria e nell'ambito dell'autonomia negoziale dei consorziati, inoltre, è specificato che i decreti legislativi di delega saranno effettuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4). I vantaggi indifferenziati, rivolti cioè all'intera collettività, connessi alla mutualità di sistema con cui agiscono la Centrale o Gruppo nazionale consortile per azioni e la rete sottostante di filiere di micro e piccole imprese tra loro consorziate e di centrali di settore, sono di varie tipologie.

Per quanto specificatamente rileva in ordine alla finanza pubblica, può osservarsi che la logica mutualistica che caratterizza le centrali consortili – e alla quale è correlato l'obbligo di contribuzione da parte dei consorziati - dovrebbe portare a un minor utilizzo di risorse pubbliche per finalità sociali, *in primis* per la CIG.

Dal punto di vista della sostenibilità delle attività correlate alla vigilanza da parte del Mimit (Ministero delle imprese e del *made in Italy*), si può affermare che si tratta di attività omogenee a quelle già svolte dalla direzione generale vigilanza cooperative rispetto alle centrali cooperative (organismo che risponde alla stessa logica delle centrali consortili) e che quindi possono essere affrontate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Nel corso dell'esame al Senato¹⁷, in risposta ad una osservazione formulata dal relatore della Commissione Bilancio, che chiedeva conferma che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* potesse svolgere l'attività di vigilanza con le risorse previste a legislazione vigente, valutando, al riguardo, l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria nel testo, il Governo ha ribadito la neutralità finanziaria della disposizione,

¹⁶ Di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali).

¹⁷ Seduta n. 406 del 1° luglio 2025.

affermando che la stessa prevede espressamente il limite massimo di 5 centrali consortili che possono essere riconosciute: un numero, dunque, esiguo per cui non si determina alcun effetto, in termini di maggiori risorse strumentali, finanziarie e umane, nell'ambito dell'attività di vigilanza che viene già svolta dalla "Direzione generale servizi di vigilanza" del Ministero delle imprese e *del made in Italy* alla quale è assegnato il compito di revisione, ispezione e verifica del rispetto dei principi mutualistici e delle normative da parte delle cooperative. La Commissione ha quindi espresso, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, modificata dal Senato, individua le centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, aventi funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni di micro, piccole e medie imprese, finalizzati ad accrescerne la capacità innovativa e la competitività mediante modelli organizzativi di partenariato efficienti e solidaristici. La vigilanza e il riconoscimento, condizionato al possesso dei requisiti individuati dalla medesima norma, sono attribuiti al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, cui compete l'accertamento delle finalità mutualistiche.

In particolare, gli interessati presentano un'istanza corredata della documentazione comprovante il possesso di almeno i seguenti requisiti:

- che la centrale consortile riunisca almeno cinque consorzi collocati nel territorio di almeno tre regioni;
- che i consorzi riuniti nell'ente mutualistico prevedano ciascuno almeno dieci consorziati;
- che sia costituito un Fondo patrimoniale mutualistico alimentato dai contributi degli associati e dalle eventuali contribuzioni esterne pubbliche o private;
- che lo statuto preveda il divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato, il divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale, nonché la devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

La norma reca, altresì, una delega al Governo per l'adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di uno o più decreti legislativi per la disciplina del funzionamento e della vigilanza di tali enti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi individuati dalla norma. La disposizione disciplina, altresì, la procedura di adozione dei decreti legislativi, prevedendo, in particolare, la trasmissione dei relativi schemi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Al riguardo non si formulano osservazioni, preso atto delle rassicurazioni fornite dal Governo in merito alla possibilità, per il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di esercitare le attività correlate alla vigilanza con le risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando che una verifica puntuale della clausola di invarianza finanziaria, che correda l'articolo in commento, sarà possibile solo all'atto dell'esercizio della delega conferita da quest'ultimo, in sede di esame degli schemi di decreto legislativo che saranno trasmessi per il parere delle Commissioni competenti, anche per i profili finanziari.

ARTICOLO 5

Ulteriori disposizioni in materia di consorzi

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato¹⁸, modifica il comma 5 dell'articolo 67 (ConSORZI non necessari) del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici), che nel testo vigente prevede che i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possano partecipare alle procedure di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 (Cause di esclusione automatica) e 95 (Cause di esclusione non automatica) e del comma 3 del medesimo articolo 67, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Gli articoli 94 e 95 disciplinano, rispettivamente, le cause di esclusione automatica e le cause di esclusione non automatica dalla partecipazione ad una procedura di appalto, mentre il comma 3 dell'articolo 67 prevede che per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro¹⁹, i consorzi tra imprese artigiane²⁰ e i consorzi stabili²¹ e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria²², i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture²³ sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorzio esecutore.

In particolare, la novella:

– include anche i consorzi stabili nel novero dei consorzi che possono partecipare alle procedure di gara dimostrando la propria capacità tecnica secondo le modalità individuate dalla norma;

¹⁸ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 3.0.2.

¹⁹ Di cui all'articolo 65, comma 2, lettera *b*).

²⁰ Di cui all'articolo 65, comma 2, lettera *c*).

²¹ Di cui all'articolo 65, comma 2, lettera *d*).

²² Di cui all'articolo 66, comma 1, lettera *g*).

²³ Ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

- prevede, per i consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e per i consorzi stabili, il rispetto non solo del citato comma 3 dell'articolo 67, ma anche del comma 1, che stabilisce i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento;
- introduce il principio di alternatività tra l'uso di requisiti propri del consorzio e quelli delle consorziate, stabilendo che tale operazione avvenga secondo quanto previsto dall'allegato II.12, che disciplina il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro.

La **relazione tecnica** afferma che la norma intende precisare le modalità di utilizzo dei requisiti ai fini della partecipazione alle gare da parte dei consorzi stabili, introducendo un chiarimento rispetto alle novelle apportate dal decreto legislativo n. 209 del 2024 all'articolo 67 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e allineando le modalità di utilizzo dei predetti requisiti tra i consorzi di cooperative e tra imprese artigiane e i consorzi stabili.

La relazione afferma che si tratta di una disposizione di coordinamento normativo, che contribuisce a meglio chiarire il raccordo tra l'articolo 67 e l'Allegato II.12, dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, modifica il comma 5 dell'articolo 67 (Consorzi non necessari) del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici), che nel testo vigente prevede che i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possano partecipare alle procedure di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 (Cause di esclusione automatica) e 95 (Cause di esclusione non automatica) e del comma 3 del medesimo articolo 67, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

In particolare, la novella:

- include anche i consorzi stabili nel novero dei consorzi che possono partecipare alle procedure di gara dimostrando la propria capacità tecnica secondo le modalità individuate dalla norma;
- prevede, per i consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e per i consorzi stabili, il rispetto non solo del citato comma 3 dell'articolo 67, ma anche del comma 1, che stabilisce i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento;
- introduce il principio di alternatività tra l'uso di requisiti propri del consorzio e quelli delle consorziate, stabilendo che tale operazione avvenga secondo quanto previsto dall'allegato II.12,

che disciplina il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro.

La relazione tecnica afferma che si tratta di una norma di coordinamento normativo dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma in esame.

ARTICOLO 6

***Part-time* incentivato per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale**

Le norme consentono l'accesso al regime di incentivo al rapporto di lavoro a tempo parziale per l'accompagnamento alla pensione, disciplinato dall'articolo in esame, ai lavoratori dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata²⁴;
- titolarità di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con datori di lavoro privati che occupano fino a cinquanta dipendenti;
- anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996;
- possesso dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata, ai sensi dei commi 6, 7 e 10 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011.

L'accesso al regime di incentivo è previsto in via sperimentale per gli anni 2026 e 2027 ed è limitato a un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori, che ne possono beneficiare fino alla prima data utile di decorrenza della pensione (comma 1).

Ai fini del conseguimento del requisito pensionistico di cui al comma 1 è riconosciuta la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, nelle sole gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge n. 228 del 2012, a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle già menzionate gestioni (comma 2).

I soggetti di cui al comma 1, ai fini della verifica dei requisiti pensionistici, presentano domanda all'INPS secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo (comma 3).

I lavoratori di cui al comma 1 possono richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e indeterminato in un rapporto a tempo parziale, con una riduzione dell'orario di lavoro compresa tra un minimo del 25 e un massimo del 50 per cento, a tal

²⁴ di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

fine concordando con il datore di lavoro, con atto avente data certa, le modalità di svolgimento della prestazione, anche attraverso clausole elastiche o flessibili riferite alla settimana o al mese (comma 4).

Al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto ai sensi dei commi 1 e 4 è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, in relazione alla retribuzione effettivamente percepita, nel limite massimo di 3.000 euro riparametrato su base mensile e comunque nel limite di spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027, con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero alla data effettiva di pensionamento, se anteriore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (comma 5).

Al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto ai sensi dei commi 1 e 4 è riconosciuta altresì, fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero fino alla data effettiva di pensionamento, se anteriore, l'integrazione dei versamenti contributivi sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione del contratto di lavoro. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, nel limite di spesa pari a euro 3,7 milioni per l'anno 2026 e a euro 5 milioni per l'anno 2027 (comma 6).

I benefici di cui ai commi 5 e 6 sono concessi a condizione che, per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda contestualmente all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni con facoltà di avvalersi, per le nuove assunzioni, delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente, nel rispetto degli specifici requisiti legittimanti (comma 7).

Le agevolazioni sono riconosciute dall'INPS nel rispetto del limite numerico di cui al comma 1 e dei limiti di spesa di cui ai commi 5 e 6. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate dai soggetti che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente articolo. Qualora dal già menzionato monitoraggio risulti, anche in via prospettica, il raggiungimento dei limiti di spesa determinati ai sensi dei commi 5 e 6, l'INPS non prende in esame ulteriori domande e dà tempestiva comunicazione del raggiungimento del predetto limite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 8).

Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro

per l'anno 2027, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,6 milioni di euro per l'anno 2027 (comma 9).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Minori entrate contributive									
Incentivo al part-time per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale, destinato ad una specifica platea di lavoratori -esonero contributivo (comma 5)					1,0	1,4		1,0	1,4
Incentivo al part-time per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale, destinato ad una specifica platea di lavoratori -contributi sociali associati alle prestazioni di lavoro non effettuate (comma 6)					3,7	5,0		3,7	5,0
Maggiori spese correnti									
Incentivo al part-time per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale, destinato ad una specifica platea di lavoratori -esonero contributivo (comma 5)		1,0	1,4						
Incentivo al part-time per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale, destinato ad una specifica platea di		3,7	5,0						

lavoratori - contribuzione figurativa proporzionale alle prestazioni di lavoro non effettuate									
Maggiori entrate tributarie									
Incentivo al part- time per l'accompagnament o alla pensione e il ricambio generazionale, destinato ad una specifica platea di lavoratori -effetti fiscali (comma 5)		0,3	0,4		0,3	0,4		0,3	0,4
Minori spese correnti									
Riduzione del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008		6,3	8,6		6,3	8,6		6,3	8,6

La **relazione tecnica** dichiara che, in via sperimentale, nel limite massimo di 1.000 soggetti l'ammissione al beneficio è condizionata al raggiungimento del limite di spesa previsto ai commi 5 e 6, dopo il quale (anche in via prospettica) l'INPS non prenderà in considerazione alcuna domanda.

La stima degli effetti finanziari derivanti dall'esonero contributivo e dalla contribuzione figurativa in favore del lavoratore *part-time* (commi 5 e 6 della disposizione) è stata elaborata tenendo conto dei seguenti parametri e ipotesi:

- numero soggetti che aderiscono alla staffetta generazionale limite massimo: 1.000 soggetti con retribuzione media di 46.000 euro annue lorde (dato rilevato dagli osservatori INPS per gli ultrasessantenni a tempo pieno per tutto l'anno);
- non sono previsti incentivi a favore del neoassunto;
- percentuale di *part-time* 50 per cento;
- i soggetti individuati aderiscono tutti entro febbraio 2027;
- i pensionamenti decorrono a partire dal mese di giugno 2027 (mediamente a ottobre 2027);

La disposizione in esame, sulla base delle ipotesi poste, comporta i seguenti effetti finanziari:

Anno	Esonero contributivo quota lavoratore - comma 5 (limite di spesa)	Figurativa - comma 6 (limite di spesa)	Effetti misura (limite di spesa)
2026	-1,0	-3,7	-4,7
2027	-1,4	-5,0	-6,4

Per tener conto dell'effetto fiscale indotto sul comma 5 è stata utilizzata un'aliquota media del 30 per cento.

Anno	Effetto fiscale indotto
2026	0,3
2027	0,4

La relazione tecnica afferma infine che agli oneri derivanti dai commi 5 e 6 pari complessivamente a 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027 mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027 mediante, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, riduzione del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, che presenta le necessarie disponibilità, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 8,6 milioni di euro per l'anno 2027.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame introducono, in via sperimentale per gli anni 2026 e 2027, un incentivo al rapporto di lavoro a tempo parziale per l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori dipendenti in possesso di determinati requisiti, nel limite complessivo di 1.000 beneficiari, fino alla prima decorrenza utile della pensione, con riduzione dell'orario tra il 25 e il 50 per cento, subordinatamente all'assunzione contestuale a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni, con possibilità di fruire delle agevolazioni vigenti (commi da 1 a 4 e 7).

Ai beneficiari è riconosciuto un esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali IVS (invalidità vecchiaia e superstiti) a carico del lavoratore, entro il limite di 3.000 euro annui riparametrati su base mensile e nel rispetto dei tetti di spesa pari a 1 milione di euro per il 2026 e a 1,4 milioni di euro per il 2027 (comma 5). È altresì riconosciuta, fino alle medesime scadenze, l'integrazione dei versamenti contributivi mediante contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione non percepita per effetto della riduzione dell'orario, nei limiti di spesa di 3,7 milioni di euro per il 2026 e di 5 milioni di euro per il 2027 (comma 6). Le agevolazioni sono riconosciute dall'INPS nel rispetto dei limiti di spesa previsti, con attività di

monitoraggio delle domande e sospensione dell'accoglimento in caso di raggiungimento dei relativi tetti, dandone comunicazione ai Ministeri competenti (comma 8).

Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto alla restante parte, con le ulteriori modalità ivi previste (*cf. infra*) [comma 9]. La relazione tecnica quantifica le maggiori entrate derivanti dal comma 5 applicando un'aliquota media del 30 per cento agli oneri derivanti dall'esonero contributivo.

La quantificazione degli oneri e delle maggiori entrate effettuata dalla relazione tecnica risulta sostanzialmente verificabile sulla base delle ipotesi e dei dati in essa fornite.

Ciò premesso, non si formulano osservazioni, considerato anche che la norma opera nell'ambito di un limite di spesa soggetto a monitoraggio da parte dell'INPS.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 9 dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dai commi 5 e 6 del medesimo articolo, pari complessivamente a 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6,4 milioni di euro per l'anno 2027, tramite le seguenti modalità di copertura:

- quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5;
- quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,6 milioni di euro per l'anno 2027, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008.

Al riguardo, per quanto attiene alla prima modalità di copertura, nel prendere atto che gli importi previsti a copertura corrispondono alle maggiori entrate indicate dalla relazione tecnica riferita al provvedimento, si rinvia a quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura, si ricorda, in primo luogo, che il Fondo sociale per occupazione e formazione del quale si prevede la riduzione è iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e reca nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato²⁵ una dotazione iniziale pari a euro 1.721.119.213 per l'anno 2026 e euro 1.695.055.713 per l'anno 2027.

Si rileva, altresì, che il predetto Fondo risulta ridotto per un importo eccedente la quota dell'onere oggetto di copertura al fine di garantire la compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in quanto al predetto Fondo sono ascritti effetti sui medesimi saldi inferiori rispetto alla sua dotazione, giacché le relative risorse sono finalizzate all'attuazione di interventi in materia occupazionale e, pertanto, ai fini del computo dei predetti effetti sono considerati, altresì, gli effetti connessi al riconoscimento della contribuzione figurativa per i trattamenti riconosciuti. Pertanto, una riduzione del Fondo per finalità che non riguardano spese di analoga natura deve tener conto di tale differenziazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Tanto premesso, nel segnalare che la relazione tecnica allegata al testo iniziale del provvedimento ha dato atto che il Fondo oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità, appare tuttavia utile acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che la medesima riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le predette risorse risultano preordinate a legislazione vigente.

ARTICOLO 7

Delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi

Le norme delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei confidi, anche al fine di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- riordino della disciplina dei confidi volto a favorirne l'attività a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) nel campo della garanzia e dei servizi finanziari [comma 1, lettera a)];

²⁵ Si veda, in proposito, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2025.

- allargamento della compagine sociale dei confidi a soggetti diversi dalle PMI e dai liberi professionisti [comma 1, lettera *b*]);
- revisione dei requisiti per l'iscrizione dei confidi all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia²⁶, in particolare a fini di stimolo ai processi di aggregazione dei confidi e di rafforzamento della stabilità del relativo comparto [comma 1, lettera *c*]);
- revisione delle attività esercitabili dai confidi iscritti al predetto albo, con riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicità del loro oggetto sociale, in particolare sviluppando le attività di consulenza e assistenza alle imprese consorziate o socie [comma 1, lettera *d*]);
- favorire la riduzione dei costi di istruttoria per la valutazione del merito creditizio delle imprese [comma 1, lettera *e*]);
- favorire l'integrazione interconsortile dei confidi [comma 1, lettera *f*]).

Viene stabilito che i suddetti decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro dell'economia e delle finanze e che, tra l'altro, gli schemi di decreto legislativo siano trasmessi alle Camere, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 2).

Viene, infine disposto che dall'attuazione dell'articolo in commento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le medesime hanno natura ordinamentale e da esse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo del resto la clausola di invarianza della spesa. In ogni caso, la relazione tecnica, precisa, con riferimento al criterio di cui alla lettera *f*) "favorire la riduzione dei costi di istruttoria", che a tale previsione non si ascrivono effetti finanziari, posto che trattasi di misure di semplificazione e comunque di carattere ordinamentale.

Il Governo, durante l'esame al Senato²⁷, ha precisato, quanto alle lettere *e*) e *f*) del comma 1, che gli obiettivi indicati quali criteri di delega sono quelli di ridurre i costi delle attività istruttorie per la valutazione del merito creditizio (posti, peraltro, in capo a soggetti privati) e stimolare l'aggregazione interconsortile dei confidi. Nello specifico, si intendono favorire processi di semplificazione e riduzione degli oneri burocratici e amministrativi in modo da accelerare i processi istruttori e consentire una maggiore efficienza nella gestione degli stessi.

²⁶ Di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

²⁷ In una Nota di risposta depositata presso la medesima 5^a Commissione del Senato. *Cfr.* Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 406 del 1° luglio 2025.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei confidi, specificando i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.

L'adozione dei decreti è prevista nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- riordino della disciplina dei confidi volto a favorirne l'attività a sostegno delle PMI nel campo della garanzia e dei servizi finanziari;
- allargamento della compagine sociale dei confidi a soggetti diversi dalle PMI e dai liberi professionisti;
- revisione dei requisiti per l'iscrizione dei confidi all'albo degli intermediari finanziari, in particolare a fini di stimolo ai processi di aggregazione dei confidi e di rafforzamento della stabilità del relativo comparto;
- revisione delle attività esercitabili dai confidi iscritti al predetto albo, con riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicità del loro oggetto sociale;
- favorire la riduzione dei costi di istruttoria per la valutazione del merito creditizio delle imprese;
- favorire l'integrazione interconsortile dei confidi.

La disposizione disciplina, altresì, la procedura di adozione dei decreti legislativi, prevedendo, in particolare, la trasmissione dei relativi schemi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Viene, altresì, prevista una clausola di neutralità finanziaria riferita all'attuazione dell'articolo in esame.

Al riguardo, tenuto conto di quanto rappresentato sia dalla relazione tecnica sia dal Governo, durante l'esame al Senato, non si hanno osservazioni da formulare, fermo restando che una verifica puntuale della clausola di invarianza finanziaria, che correda l'articolo in commento, sarà possibile solo all'atto dell'esercizio della delega conferita da quest'ultimo, in sede di esame degli schemi di decreto legislativo che saranno trasmessi per il parere delle Commissioni competenti, anche per i profili finanziari.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 7 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero articolo 7, ai sensi della quale dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.

ARTICOLO 8

Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino

La norma interviene sulla disciplina in materia di cartolarizzazione dei crediti, apportando specifiche modifiche alla legge n. 130 del 1999²⁸. In particolare, vengono modificati i seguenti commi dell'articolo 7:

- comma 1, lettere *a)* e *b-bis*), prevedendo l'applicabilità della legge n. 130 del 1999 anche alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti futuri, nonché alle operazioni concernenti i proventi derivanti dalla titolarità, in capo alle società, di beni mobili non registrati, laddove la disciplina vigente fa riferimento ai soli beni mobili registrati [comma 1, lettera *a*)];
- comma 2-*octies*, che nel testo vigente consente al soggetto finanziato titolare dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione²⁹ di destinare i crediti stessi, nonché i diritti e i beni che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti, al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione o ad altre finalità, anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione [comma 1, lettera *b*)].

La novella:

- amplia l'oggetto della destinazione patrimoniale, includendovi, oltre ai crediti, anche i diritti e i beni dal cui impiego o titolarità tali crediti originano, ivi compresi i prodotti derivanti dalla loro combinazione o trasformazione, nonché i beni sostitutivi di quelli precedentemente destinati [comma 1, lettera *b*), n. 1)];
- prevede che la segregazione dei crediti oggetto di cartolarizzazione e dei beni e diritti ad essi collegati possa essere realizzata mediante cessione a una società veicolo d'appoggio di cui all'articolo 7.1, comma 4, anche al di fuori dei casi previsti dal comma 1 del medesimo articolo (cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente, ceduti da banche e intermediari finanziari), eventualmente in concomitanza con la cessione dei crediti oggetto dell'operazione e l'accollo del debito nascente dal finanziamento. In relazione alle operazioni di cartolarizzazione assistite da società veicolo d'appoggio, la norma prevede che si applichino le disposizioni in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura

²⁸ Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti.

²⁹ Di cui al comma 1, lettera *a*), del medesimo articolo 7.

fissa di cui ai commi 4-*bis*, 4-*quater* e 4-*quinqüies* dell'articolo 7.1[comma 1, lettera *b*), n. 2)];

In particolare, il comma 4-*bis* prevede che si applichino le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo, in favore della società veicolo d'appoggio, inclusi eventuali accoli di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della società di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle società veicolo d'appoggio, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito. Il comma 4-*quater* prevede che per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dal decreto legislativo n. 123 del 2025). Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo. Il comma 4-*quinqüies* prevede che gli atti e i provvedimenti di cui al citato comma 4-*quater* emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa siano assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-*bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.

La norma modifica, infine, la rubrica dell'articolo 7.2 (attualmente “Cartolarizzazioni Immobiliari e di beni mobili registrati”) in “Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati”.

La **relazione tecnica** afferma che la norma novella l'articolo 7 della legge n. 130 del 1999 al fine di consentire la valorizzazione dei beni mobili presenti nel magazzino dell'impresa al fine di agevolare l'accesso al credito bancario. Essa rileva che segnatamente l'attuale articolo 7 della legge n. 130 del 1999 disciplina le operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli, avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate. La lettera *a*) della novella interviene estendendo l'ambito operativo della cartolarizzazione anche ai “crediti futuri”,

ossia ai crediti derivanti dalla futura vendita dei beni prodotti dell'impresa. La lettera *c*)³⁰ della novella, in correlazione con quanto contestualmente previsto dalla lettera *a*), sopra citata, prevede che il vincolo di destinazione possa essere impresso, oltre che ai crediti, anche ai beni “sottostanti” i crediti futuri. La relazione afferma che si tratta di un mero vincolo di disponibilità che in nulla interferisce con la disciplina IVA, non registrandosi una cessione. Inoltre, che da questa fattispecie non derivino riflessi fiscali finanziari lo si ricava già – secondo la relazione tecnica – dalla relazione tecnica di passaggio all'articolo 1, comma 1088, della legge n. 145 del 2018³¹ che ha modificato l'articolo 7 della legge n. 130 del 1999 prevedendo che “il soggetto finanziato titolare dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, lettera *a*), può destinare i crediti stessi, nonché i diritti e i beni che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti, al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione o ad altre finalità, anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni...”. Secondo la citata relazione tecnica di passaggio, infatti, “le predette disposizioni non determinano riflessi sulla finanza pubblica, intervenendo su aspetti procedurali relativi alle operazioni di cartolarizzazione”. Siffatta conclusione non può che valere anche per la disposizione in commento che si limita semplicemente ad ampliare l'ambito di operatività in relazione ai crediti futuri e ai beni ai quali i crediti sono riferibili.

Quanto, invece, alla lettera *c*), punto ii)³² della novella, la relazione tecnica osserva che essa disciplina una vicenda parzialmente diversa. In questo caso, in luogo del vincolo di destinazione, l'impresa finanziata cede alla speciale società veicolo d'appoggio (dalla quale riceve il finanziamento) la proprietà dei beni di magazzino, e la segregazione a fini di garanzia opera presso la SVP (SPV - *Special Purpose Vehicle*) (a garanzia dell'istituto bancario, finanziatore ultimo dell'operazione attraverso la SVP). Poiché si realizza una vera e propria cessione dei beni, la disciplina IVA rimane pienamente applicabile. Dunque, anche in questa ipotesi, secondo la relazione tecnica, non vi sono riflessi finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame interviene sulla disciplina in materia di cartolarizzazione dei crediti, modificando la legge n. 130 del 1999. In particolare, l'articolo 7, comma 1, lettere *a*) e *b-bis*), è novellato al fine di prevedere l'applicabilità della disciplina anche alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti futuri, nonché ai proventi derivanti dalla titolarità, in capo alle società, di beni mobili non registrati [comma 1, lettera *a*), n. 1 e 2]. È inoltre ampliato l'ambito della

³⁰ Corrispondente, nel testo attuale, alla lettera *b*), numero 1.

³¹ Legge di bilancio 2019.

³² Corrispondente, nel testo attuale, alla lettera *b*), numero 2.

destinazione patrimoniale di cui al comma 2-*octies*, relativa ai beni e ai diritti destinati al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione o ad altre finalità, includendovi, oltre ai crediti, anche i diritti e i beni dal cui impiego o titolarità tali crediti originano, ivi compresi i prodotti derivanti dalla loro trasformazione e i beni sostitutivi [comma 1, lettera *b*), numero 1]. La disposizione consente altresì di realizzare la segregazione dei crediti oggetto di cartolarizzazione e dei beni e diritti ad essi collegati mediante cessione a una società veicolo d'appoggio, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 7.1, comma 1, prevedendo l'applicazione delle disposizioni in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di cui ai commi 4-*bis*, 4-*quater* e 4-*quinqües* del medesimo articolo [comma 1, lettera *b*), numero 2].

La relazione tecnica afferma, in particolare, che dalla lettera *b*), numero 1, non derivano riflessi fiscali, dal momento che essa, come ricordato dalla relazione tecnica di passaggio all'articolo 1, comma 1088, della legge n. 145 del 2018, pone un vincolo di disponibilità che, non registrandosi una cessione, non interferisce con la disciplina IVA. Quanto alla lettera *b*), numero 2), la relazione sottolinea che, realizzandosi una cessione dei beni, la disciplina IVA rimane pienamente applicabile, e che, dunque, anche in questa ipotesi, non vi sono riflessi finanziari.

Al riguardo, con riferimento alle lettere *a*) e *b*), si rileva che il citato comma 1088 della legge n. 145 del 2018 fu introdotto con emendamento parlamentare, unitamente ai due commi successivi, e che tale emendamento prevedeva una copertura di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, su cui non vennero forniti i chiarimenti richiesti. Ciò premesso, pur convenendo con quanto rappresentato dalla relazione tecnica in ordine all'assenza di una cessione rilevante ai fini IVA nella fattispecie di cui alla lettera *b*), numero 1), nonché alla piena applicazione della disciplina IVA nella fattispecie di cui alla lettera *b*), numero 2), andrebbe chiarito se l'estensione del rinvio al regime di imposizione in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di cui all'articolo 7.1, commi 4-*bis*, 4-*quater* e 4-*quinqües*, applicabile ora a un perimetro più ampio di beni e diritti – comprendente, ai sensi della lettera

a), i crediti futuri e i beni mobili non registrati e, ai sensi della lettera b), numero 1), i prodotti trasformati e sostitutivi — possa determinare effetti di minor gettito.

Infine non si hanno invece osservazioni da formulare sulle restanti disposizioni.

ARTICOLO 9

Esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali

Normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 122-*bis* del decreto legislativo n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private) i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all'obbligo di assicurazione. Tale disposizione stabilisce una deroga all'obbligo di assicurazione disposto dall'articolo 122, comma 1, cui sono sottoposti i veicoli a motore di cui all'articolo 1, lettera *rrr*), del medesimo codice³³.

Le norme, integrate durante l'esame al Senato³⁴, inserendo i commi 1-*bis* e 1-*ter* all'articolo 122-*bis* del decreto legislativo n. 209 del 2005, introducono ulteriori deroghe all'obbligo di assicurazione cui sono sottoposti i veicoli a motore di cui all'articolo 1, lettera *rrr*). In particolare, per effetto delle norme in esame, non sono soggetti al predetto obbligo:

- i veicoli di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera *rrr*), rientranti nella tipologia dei carrelli³⁵, ovvero i veicoli destinati alla movimentazione di cose, non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, che sono coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria;
- le macchine agricole³⁶ non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, operanti esclusivamente in fondi agricoli, aziende agrarie o spazi ad uso interno non accessibili al pubblico, a condizione che siano coperte da polizza

³³ L'articolo 1, comma 1, lettera *rrr*), del decreto legislativo n. 209 del 2005 definisce veicolo: qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:

- una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h o un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
- qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo, a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
- i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.

³⁴ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 7.6 (testo 2) e degli identici 7.7 (testo 2), 7.8 (testo 2), 7.9 (testo 2) e 7.10 (testo 2) su cui la 5ª Commissione del Senato ha espresso parere non ostativo. Cfr. seduta n. 451 dell'8 ottobre 2025.

³⁵ Di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 285 del 1992 (codice della strada).

³⁶ Di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (codice della strada).

assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria.

Inoltre, per entrambe le ipotesi derogatorie in esame, è specificato che non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada³⁷, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** riferisce che la modifica al codice delle assicurazioni private di cui al nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 122-*bis*, integrativa delle deroghe già contenute nel medesimo articolo, non incide in termini di nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica. In particolare, evidenzia che i veicoli, per i quali la deroga all'obbligo assicurativo è disposta, sono mezzi di lavoro che nel regime previgente non erano soggetti al predetto obbligo (in quanto circolanti su aree circoscritte e non aperte al pubblico). La sottoposizione a tale obbligo è stata il frutto di una scelta libera del legislatore, conseguente alla nuova definizione di "veicolo" dettata dal legislatore europeo, pur a fronte di previsioni del diritto unionale che ne consentiva l'esenzione. Pertanto, *re melius perpensa*, conclude sul punto la RT, la disposizione in commento ritorna sui passi del legislatore originario.

Per quanto concerne, poi, il nuovo comma 1-*ter*, la RT precisa che l'esenzione dall'obbligo assicurativo da esso prevista riguarda macchine agricole non circolanti su strade pubbliche o equiparate. Si tratta di mezzi non soggetti alla disciplina della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, né al controllo da parte degli organi preposti alla sicurezza stradale. Sulla scorta di quanto precisato dalle norme in esame, la RT afferma che la deroga incide esclusivamente su veicoli utilizzati in aree private (aziende agricole, fondi rustici, terreni chiusi al traffico). L'utilizzo di tali mezzi resta disciplinato da norme tecniche e di sicurezza a carico dei soggetti privati. Peraltro, l'esenzione è coerente con il principio europeo di proporzionalità, giacché la direttiva (UE) 2021/2118 consente agli Stati membri di prevedere eccezioni per mezzi non destinati alla circolazione su strada pubblica. Pertanto, la deroga introdotta dal comma 1-*ter* recepisce una possibilità già prevista a livello europeo, senza introdurre modifiche sostanziali tali da determinare un impatto finanziario. In particolare, la RT stima che i mezzi potenzialmente interessati, che operano esclusivamente in ambiti privati, come aziende agricole o aree di lavorazione chiuse al traffico pubblico, siano compresi tra 1 e 3 milioni di unità. Sotto il profilo finanziario, la disposizione non determina effetti finanziari negativi sul gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di cui all'articolo 60 del

³⁷ Di cui all'articolo 283 del decreto legislativo n. 209 del 2005.

decreto legislativo n. 446 del 1997³⁸ in quanto le entrate attualmente riscosse dalle Province a tale titolo non scontano gli effetti dell'applicazione dell'imposta ai mezzi di cui all'articolo 57 del codice della strada, tenuto conto che l'obbligo assicurativo per i mezzi di cui trattasi di cui all'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di fatto, non ha mai trovato applicazione.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, integrate dal Senato, inserendo i commi 1-*bis* e 1-*ter* all'articolo 122-*bis* del decreto legislativo n. 209 del 2005, esonerano dall'obbligo di assicurazione, cui sono sottoposti i veicoli a motore di cui all'articolo 1, lettera *rrr*), del medesimo decreto legislativo, i carrelli, non immatricolati, operanti in specifiche aree, nonché i veicoli utilizzati esclusivamente in zone circoscritte, che sono coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Sono, parimenti, esonerate dal predetto obbligo di assicurazione le macchine agricole non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, operanti esclusivamente in aree specifiche, a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. È, altresì, precisato che, per entrambe le ipotesi derogatorie in esame, non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.

La relazione tecnica riferisce che la modifica al codice delle assicurazioni private di cui al nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 122-*bis* non incide in termini di nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica, giacché i veicoli per i quali la deroga all'obbligo assicurativo è disposta sono mezzi di lavoro che nel regime previgente non erano soggetti al predetto obbligo. Analogamente – evidenzia sempre la RT – l'esenzione dall'obbligo assicurativo prevista dal nuovo comma 1-*ter* del medesimo articolo 122-*bis* per le macchine agricole – peraltro coerente con il principio europeo di proporzionalità declinato dalla direttiva (UE) 2021/2118 – non determina effetti

³⁸ Recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

finanziari negativi sul gettito dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 446 del 1997³⁹, in quanto le entrate attualmente riscosse dalle Province a tale titolo non scontano gli effetti dell'applicazione dell'imposta ai mezzi di cui all'articolo 57 del codice della strada, tenuto conto che l'obbligo assicurativo per i mezzi di cui trattasi di cui all'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di fatto, non ha mai trovato applicazione. Al riguardo, considerati gli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 10

Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione dei lavoratori in CIG nonché semplificazioni amministrative per le imprese agricole

Le norme, modificate durante l'esame al Senato⁴⁰, intervengono sul decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di sicurezza sul lavoro.

In particolare:

- viene introdotto il comma 5-ter all'articolo 30 (Modelli di organizzazione e di gestione), prevedendo che, in applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione alla dimensione aziendale, e con l'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni minori, l'INAIL, nell'ambito dei propri compiti istituzionali:
 - elabori⁴¹ modelli semplificati di organizzazione e gestione per le micro, le piccole e le medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale;
 - supporti le imprese nell'adozione dei suddetti modelli sul piano gestionale e applicativo.

L'INAIL adotta le relative misure nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [comma 1, lettera a)];

³⁹ Recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

⁴⁰ Stante l'approvazione degli emendamenti 8.1, 8.3, 8.12 (testo 2), 8.13 (testo 2), 8.22 (testo 2) e 8.23 (testo 2), su cui la 5ª Commissione del Senato ha espresso parere non ostativo.

⁴¹ Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

- viene modificato l'articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti), prevedendo che la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico debbano avvenire in occasione dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro. Viene specificato, inoltre, che l'addestramento specifico dei lavoratori possa essere effettuato anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale [comma 1, lettera b)].

Inoltre, le disposizioni intervengono sull'articolo 4, comma 40, della legge n. 92 del 2012, prevedendo che il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, decada dal trattamento anche nel caso in cui rifiuti di essere avviato ad un corso in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (comma 2).

Infine, si prevede che l'iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli possa essere presentata direttamente all'INPS, anziché attraverso la comunicazione unica. L'INPS predispone⁴² le modifiche necessarie all'attuazione della suddetta facoltà. La procedura si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa. Agli adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma:

- con riferimento al comma 1, lettera a), che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'INAIL già svolge attività omogenee in materia di modelli semplificati e ha il *know how*, nonché le risorse strumentali per svolgere quelli previsti dalla disposizione;
- relativamente al comma 1, lettera b), numero 2, le disposizioni introducono la possibilità di utilizzare moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale come nuova modalità per l'addestramento, che i datori di lavoro devono assicurare ai lavoratori, non determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- il comma 3 prevede che l'iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli possa essere presentata direttamente all'INPS, anziché tramite la comunicazione unica. La medesima procedura si applicherebbe anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa. La disposizione si muove nella direzione di una significativa semplificazione del processo di iscrizione alla Gestione

⁴² Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

contributiva agricola (GCA) dei lavoratori autonomi. L'ultimo periodo reca la clausola di invarianza finanziaria, in quanto le attività prescritte sono espletate dall'INPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono che l'INAIL elabori modelli semplificati di organizzazione e gestione per le micro, le piccole e le medie imprese, supportando altresì le imprese nell'adozione dei suddetti modelli sul piano gestionale e applicativo. In proposito non vi sono osservazioni da formulare, giacché la relazione tecnica conferma che l'adempimento dei suddetti compiti da parte dell'INAIL può aver luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come espressamente richiesto dalle norme.

Non si formulano inoltre osservazioni data la natura discrezionale della disposizione in merito alla possibilità di utilizzare le moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale come nuova modalità per l'addestramento che i datori di lavoro devono assicurare ai lavoratori. Analogamente, non si hanno osservazioni da formulare, anche per quanto attiene all'eventualità che l'iscrizione dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi agricoli possa essere presentata direttamente all'INPS, anziché tramite la comunicazione unica, procedura estendibile anche a modifiche o cessazione dell'attività d'impresa, giacché la relazione tecnica assicura che le attività prescritte possono essere espletate dall'INPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla norma.

Infine, non si hanno osservazioni da formulare anche sulle restanti disposizioni, data la loro natura ordinamentale.

ARTICOLO 11

Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile

Le norme introducono il comma 7-*bis* all'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (Sicurezza sul lavoro), che ne delimita il campo di applicazione. La novella prevede che per l'attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità, e in particolare

di quelli che attengono all'utilizzo dei videotermini, sia assicurato dal datore stesso mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

Conseguentemente, viene modificato l'articolo 55, comma 5, lettera c), prevedendo che per la violazione del suddetto obbligo informativo il datore di lavoro e il dirigente siano puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta infatti di semplificazione di adempimenti che, a legislazione vigente, sarebbero gravati sul datore di lavoro, anche pubblico, con conseguente riduzione di oneri amministrativi. Nessuna maggiore spesa è dunque ipotizzabile, e anzi dovrebbe generarsi un risparmio di spesa in capo al datore di lavoro pubblico, in ragione dei minor adempimenti da esperire.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono che per l'attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza, e in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videotermini, sia assicurato mediante la consegna ai lavoratori e al loro rappresentante per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di una specifica informativa scritta. Per la violazione del suddetto obbligo informativo il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che si tratta di semplificazione di adempimenti, con conseguente riduzione di oneri amministrativi, anche per il datore di lavoro pubblico, come risulta dalla relazione tecnica.

Per quanto riguarda la previsione di specifiche sanzioni, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che il gettito derivante dalle stesse, di carattere aggiuntivo, non viene ascrivito ai saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 12

Verifiche di attrezzature

La norma, introdotta durante l'esame al Senato⁴³, include le piattaforme mobili elevabili e le piattaforme fuoristrada per operazioni in frutteto nel novero delle attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica ai fini di sicurezza di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81 del 2008⁴⁴, e precisa che la predetta verifica sia effettuata con cadenza triennale.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, oltre a ribadire il contenuto della norma, precisa che la verifica delle piattaforme di lavoro mobili elevabili e delle piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto dovrà essere effettuata dai datori di lavoro nell'ambito della verifica di attrezzature già disciplinata dal decreto legislativo n. 81 del 2008 ed afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, si rammenta che l'articolo 71, comma 11, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008 dispone l'obbligo, per il datore di lavoro, di sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. I periodi successivi del medesimo comma 11 specificano che:

- per la prima verifica, il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta;
- una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati;
- le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati;
- per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.

⁴³ Stante l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 9.0.19 su cui la 5ª Commissione del Senato ha espresso parere non ostativo. *Cfr.* seduta n. 450 del 7 ottobre 2025.

⁴⁴ Recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame include le piattaforme mobili elevabili e le piattaforme fuoristrada per operazioni in frutteto nel novero delle attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica ai fini di sicurezza di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Al riguardo, dal momento che l'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevede che il datore di lavoro, nella verifica dello stato delle attrezzature di cui al menzionato allegato VII, si avvalga dell'INAIL per l'effettuazione della prima verifica, appare opportuno che il Governo fornisca elementi informativi che consentano di confermare la neutralità finanziaria della disposizione, come per altro riferito dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 13

Operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato⁴⁵, definisce quale operatore della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA colui che, esercitando l'attività economica nell'ambito della catena interconnessa di produzione, distribuzione, vendita ed erogazione di servizi, acquista, trasporta e distribuisce prodotti alimentari e bevande e li vende a imprese rientranti nei seguenti settori:

- alberghi, strutture ricettive e simili, che forniscono alloggio temporaneo e, eventualmente, altri servizi aggiuntivi, quali ristorazione, benessere, eventi [comma 1, lettera a)];
- ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, *self-service*, *fast food* e altre attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico [comma 1, lettera b)];
- *catering*, servizi di *banqueting* e attività analoghe che forniscono servizi di preparazione e distribuzione di cibi e bevande, e assimilabili, sia a domicilio che in locali specifici [comma 1, lettera c)];
- bar, caffè, pasticcerie, gelaterie e altre attività che somministrano principalmente bevande e alimenti da consumare sul posto o da asporto [comma 1, lettera d)].

Ai fini di cui al comma 1, i ricavi dell'operatore della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA, negli ultimi tre periodi d'imposta, devono essere costituiti per almeno il 70 per cento dall'attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande in favore delle imprese operanti nei settori di cui al medesimo comma 1 (comma 2).

⁴⁵ Per effetto dell'approvazione degli emendamenti 10.4 (testo 2) (id. 10.5 e 10.6).

La **relazione tecnica** afferma che la norma detta una definizione degli operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore Horeca - *Hotel, Restaurant, Catering*. Si tratta di norma di individuazione e qualificazione di un settore che potrà quindi costituire oggetto di successive disposizioni speciali e settoriali. Come tale, dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, modificata dal Senato, reca una definizione di operatore della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA.

Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma.

ARTICOLO 14

Modifica dei termini per l'esercizio da parte dei consorzi di sviluppo industriale della facoltà di riacquisto delle aree cedute e degli stabilimenti relativi alle attività cessate

La norma modifica l'articolo 63 della legge n. 448 del 1998⁴⁶, riducendo i termini che costituiscono presupposto per l'esercizio, da parte dei consorzi di sviluppo industriale, della facoltà di riacquisto della proprietà delle aree cedute e degli stabilimenti ivi realizzati. In particolare:

- la mancata realizzazione, da parte del cessionario, dello stabilimento entro tre anni dalla cessione, in luogo degli attuali cinque, legittima il consorzio al riacquisto delle aree cedute [comma 1, lettera *a*)];
- la cessazione dell'attività industriale o artigianale protrattasi per oltre diciotto mesi, anziché per tre anni, consente il riacquisto anche degli stabilimenti [comma 1, lettera *b*)].

Tali nuovi termini si applicano esclusivamente alle cessioni e alle cessazioni avvenute dopo l'entrata in vigore della legge in esame (comma 2).

La **relazione tecnica** afferma che la norma si limita a ridurre il tempo per l'esercizio dell'opzione di riacquisto delle aree cedute da parte dei consorzi di sviluppo industriale. Trattandosi di rapporti fra privati, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

⁴⁶ Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame riduce i termini che costituiscono presupposto per l'esercizio, da parte dei consorzi di sviluppo industriale, della facoltà di riacquisto della proprietà delle aree cedute e degli stabilimenti ivi realizzati.

Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma.

ARTICOLO 15

Delega al Governo per la riforma dell'artigianato

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato⁴⁷, conferiscono una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi finalizzati alla revisione, al riordino e all'aggiornamento della disciplina dell'artigianato⁴⁸, in attuazione dell'articolo 45, comma 2, della Costituzione⁴⁹, definendo, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi da rispettare nell'esercizio della predetta delega:

- adeguare la disciplina alle mutate esigenze di mercato e all'evoluzione tecnologica valorizzando la figura dell'imprenditore artigiano, nell'ottica, tra l'altro, dello sviluppo del dimensionamento aziendale⁵⁰ [comma 1, lettera *a*]);
- incentrare la nuova disciplina sulla figura dell'imprenditore artigiano e sul suo apporto personale e professionale al processo produttivo⁵¹ [comma 1, lettera *b*]);
- promuovere l'aggregazione fra imprese artigiane⁵² [comma 1, lettera *c*]);
- consentire l'utilizzo dei riferimenti all'artigianato nello svolgimento di attività promozionale, pubblicitaria e di vendita solo alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane o alla relativa sezione speciale del registro delle imprese, nonché rendere effettivi e rafforzare i controlli sul possesso dei relativi requisiti [comma 1, lettera *d*]).

Le ulteriori disposizioni:

⁴⁷ Stante l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 11.0.11 (testo 3) su cui la 5ª Commissione del Senato ha espresso parere non ostativo. Cfr. seduta n. 456 del 15 ottobre 2025.

⁴⁸ Di cui alla legge n. 443 del 1985.

⁴⁹ Ai sensi del quale la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

⁵⁰ La disposizione include tra le direttrici di tale principio anche la rimozione di vincoli societari non più adeguati, la trasmissione intergenerazionale delle competenze e la sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell'impresa.

⁵¹ Prevedendo che il suddetto apporto, oltre che di natura manuale, possa essere anche di natura ideativa, progettuale, creativa e tecnico-operativa, nonché individuare criteri quantitativi che definiscano il concetto di prevalenza dell'attività di produzione di beni o di prestazione di servizi rispetto alle attività strumentali e accessorie all'esercizio dell'attività artigiana.

⁵² Al fine di migliorare la competitività e l'accesso a opportunità di commesse e finanziamenti non ottenibile nella dimensione singola.

- disciplinano l'*iter* per l'emanazione degli schemi dei citati decreti legislativi, stabilendo, tra l'altro, che i medesimi⁵³ siano corredati da una relazione tecnica sui profili finanziari ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge n. 196 del 2009 e vengano trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari⁵⁴ (comma 2).

Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, è previsto che lo stesso trasmetta nuovamente i testi alle Camere, corredati delle proprie osservazioni e delle necessarie motivazioni e integrazioni. In questa seconda fase, le Commissioni sono tenute a esprimere i pareri entro il termine di dieci giorni, decorso il quale il Governo può comunque adottare i decreti legislativi (comma 3);

- prescrivere specifiche modalità attraverso le quali il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme⁵⁵ (comma 4);
- prevedere l'adozione di decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi summenzionati e secondo la procedura di cui al comma 2 (comma 5).

Le norme recano, infine, una clausola di neutralità finanziaria, secondo la quale dall'esercizio della citata delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate devono provvedere agli adempimenti da esse previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti a legislazione vigente (comma 6).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** esamina i profili finanziari dei principi di delega di cui al comma 1. In particolare, con riguardo al principio di cui alla lettera *a*) (adeguare la disciplina alle mutate esigenze di mercato e all'evoluzione tecnologica), dopo aver precisato che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri, riferisce che lo sviluppo del dimensionamento aziendale (direttrice, tra le altre, del medesimo principio) dovrà essere declinato dai decreti attuativi, in modo da non incidere sul bilancio dello Stato, nemmeno in relazione ai profili contributivi. Ciò potrà essere realizzato attraverso una diversa modulazione dei limiti dimensionali rispetto alle categorie di imprese attualmente contemplate dall'articolo 4 della legge n. 443 del 1985, ovvero attraverso il non ostacolo o lo stimolo alla crescita delle attuali imprese artigiane, fenomeno quest'ultimo che di fatto

⁵³ I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e trasmessi, ai fini del raggiungimento dell'intesa, alla Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome.

⁵⁴ In tale quadro, è previsto che, qualora il Governo, in seguito ai pareri parlamentari, non si conformi all'intesa precedentemente acquisita in sede di Conferenza, è tenuto a predisporre una relazione esplicativa da trasmettere alla medesima Conferenza.

⁵⁵ Mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano la materia, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo e le altre leggi dello Stato.

rimuoverebbe i limiti oggi frapposti alle imprese artigiane che vogliono crescere e consolidare la loro posizione di prestigio (legato alla qualificazione artigianale del loro operato) sui mercati, assumendo ulteriore personale. La crescita dimensionale, più che provocare un decremento del monte contributivo, dovrebbe portare dunque a una crescita della base occupazionale e a un correlato aumento del monte contributivo.

Con riferimento agli ulteriori criteri di delega, la RT rileva che:

- il criterio di cui alla lettera *b)* (incentrare la nuova disciplina sulla figura dell'imprenditore artigiano e sul suo apporto personale e professionale al processo produttivo), al quale è riconosciuto carattere ordinamentale, è neutrale sotto i profili finanziari;
- il criterio di cui alla lettera *c)* (promuovere i processi di aggregazione delle imprese artigiane al fine di migliorare la competitività), che fa riferimento a misure di semplificazione e rimodulazione delle norme vigenti, non appare idoneo a determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica;
- il criterio di cui alla lettera *d)* (ridefinire l'utilizzo dei riferimenti all'artigianato nello svolgimento di attività promozionale, pubblicitaria e di vendita in modo da escludere e sanzionare comportamenti abusivi e rafforzare i controlli sul possesso dei requisiti di impresa artigiana) è finalizzato a rafforzare l'impianto sanzionatorio e, dunque, comporta effetti positivi in termini di maggiori entrate per la finanza pubblica prudenzialmente non scontate. In proposito, la RT precisa che tale disposizione è finalizzata a rendere più efficace l'attività già prevista a legislazione vigente e posta in capo alle Camere di commercio con il Registro delle Imprese e all'INPS. Le predette attività, dunque, saranno svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame conferiscono una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi finalizzati alla revisione, al riordino e all'aggiornamento della disciplina dell'artigianato⁵⁶, in attuazione dell'articolo 45, comma 2, della Costituzione, prevedendo che, nell'esercizio della citata delega, siano rispettati i seguenti principi e criteri direttivi: adeguare la disciplina alle mutate esigenze di mercato e all'evoluzione tecnologica [comma 1, lettera *a)*]; incentrare la nuova disciplina sulla figura dell'imprenditore artigiano e sul suo apporto personale e professionale al processo produttivo [comma 1, lettera *b)*]; promuovere i processi di aggregazione delle imprese artigiane [comma 1, lettera *c)*]; ridefinire l'utilizzo dei riferimenti all'artigianato in modo da escludere e sanzionare

⁵⁶ Di cui alla legge n. 443 del 1985.

comportamenti abusivi e rafforzare i controlli sul possesso dei requisiti di impresa artigiana [comma 1, lettera *d*]]. È, inoltre, disciplinato l'*iter* per l'emanazione degli schemi dei predetti decreti legislativi e dei relativi decreti correttivi e integrativi, prescrivendosi, tra l'altro, che i medesimi siano corredati da una relazione tecnica sui profili finanziari e che vengano trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari (commi 2 e 5). Le norme recano, infine, una clausola di neutralità finanziaria, secondo la quale dall'esercizio della predetta delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate devono provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 6).

La relazione tecnica, nell'esame dei profili finanziari dei principi di delega di cui al comma 1, con riguardo al principio di cui alla lettera *a*), dopo aver precisato che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri, rileva che la direttrice dello sviluppo del dimensionamento aziendale, afferente al medesimo principio, dovrebbe portare a una crescita della base occupazionale e a un correlato aumento del monte contributivo, mentre i criteri di cui alle lettere *b*) e *c*) non comportano effetti negativi a carico della finanza pubblica. Infine, la relazione tecnica ritiene che dal criterio di cui alla lettera *d*) possano derivare effetti positivi in termini di maggiori entrate, prudenzialmente non scontate, atteso il rafforzamento dell'impianto sanzionatorio. Peraltro, precisa sempre la relazione tecnica, le relative attività, già previste a legislazione vigente, saranno svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, fermo restando che una verifica puntuale della clausola di invarianza finanziaria, che correda l'articolo in commento, sarà possibile solo all'atto dell'esercizio della delega conferita da quest'ultimo, in sede di esame degli schemi di decreto legislativo che saranno trasmessi per il parere delle Commissioni competenti, anche per i profili finanziari.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell'articolo 15 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 15, che reca una delega al Governo per la riforma dell'artigianato, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e agli adempimenti previsti dal medesimo articolo 15 le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.

ARTICOLO 16

Riferimento all'artigianato nella pubblicità

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, sostituiscono i commi 8 e 9 dell'articolo 5 della legge n. 443 del 1985, in materia di albo delle imprese artigiane.

Nel dettaglio, si prevede che per l'adozione di una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato e all'artigianalità dei prodotti e dei servizi, l'impresa non solo deve essere iscritta al citato albo, ma anche produrre o realizzare direttamente i prodotti o servizi qualificati come artigianali.

È, inoltre, rafforzato e adeguato il relativo sistema sanzionatorio, che viene proporzionato al fatturato, con la previsione che, comunque, la sanzione non possa essere inferiore a euro 25.000 per ogni violazione.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e specifica l'intervento si limita a modificare l'ammontare delle sanzioni, che sono irrogate dalle autorità regionali già competenti. Pertanto, queste ultime possono svolgere la relativa attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La relazione chiarisce, inoltre, che l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie già previste a legislazione vigente, è suscettibile di generare possibili effetti positivi per la finanza pubblica, pur non quantificabili stante il carattere aleatorio delle sanzioni stesse.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte dal Senato, sostituendo i commi 8 e 9 dell'articolo 5 della legge n. 443 del 1985, rendono più stringenti le condizioni previste affinché un'impresa possa adottare la

denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato e all'artigianalità dei prodotti e dei servizi e il relativo sistema sanzionatorio.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, giacché alle norme non sono prudenzialmente ascritti effetti in termini di maggiori entrate derivanti dall'inasprimento del sistema sanzionatorio.

ARTICOLO 17

Modifica dell'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in materia di caratteristiche analitiche e requisiti della birra

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato⁵⁷, sostituisce interamente l'articolo 7 della legge n. 1354 del 1962⁵⁸, che nel testo vigente prevede che le caratteristiche analitiche e gli altri requisiti dei diversi tipi di birra, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 6 della medesima legge, saranno stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

In attuazione del citato articolo 7, è stato adottato il decreto del Presidente della Repubblica n. 1498 del 1970, che disciplina le caratteristiche e i requisiti dei diversi tipi di birra.

La novella in esame demanda ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, una nuova disciplina relativa alle caratteristiche analitiche e ai requisiti qualitativi delle diverse tipologie di birra, nonché le relative modalità di accertamento. Contestualmente, dispone l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 1498 del 1970 dall'entrata in vigore del citato nuovo decreto.

La **relazione tecnica**, ribadito il contenuto della norma, afferma che essa ha carattere ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta nel corso dell'esame al Senato, demanda ad un decreto interministeriale la definizione di una nuova disciplina concernente le caratteristiche analitiche e i requisiti qualitativi delle diverse tipologie di birra, nonché le relative modalità di accertamento,

⁵⁷ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 11.0.68 (testo 2).

⁵⁸ Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra.

contestualmente disponendo l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 1498 del 1970 dall'entrata in vigore del citato nuovo decreto.

Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma in esame, evidenziato anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLI da 18 a 23

Lotta alle false recensioni

Le norme, modificate durante l'esame al Senato, recano misure volte al contrasto delle false recensioni *online*⁵⁹.

Nel dettaglio, si prevede che la recensione *online* è lecita se è rilasciata non oltre trenta giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni, se risponde alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre⁶⁰ e se comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari.

Le recensioni che non rispettano i requisiti possono essere segnalate⁶¹, al fine di ottenerne la rimozione, dal legale rappresentante della struttura recensita o un suo delegato (articolo 19).

Si prevede⁶², altresì, il divieto di acquisto e di cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni *online*, apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione; in caso di violazione del predetto obbligo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri investigativi e sanzionatori disciplinati dall'articolo 27 del codice del consumo⁶³ (articolo 20).

La medesima Autorità adotta, sentiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero del turismo, apposite linee guida che orientino le imprese nell'adozione

⁵⁹ Le norme, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e del regolamento (UE) 2022/2065, del 19 ottobre 2022, hanno l'obiettivo di contrastare le recensioni *online* illecite relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano e di garantire recensioni *online* attendibili e provenienti da chi abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, la prestazione o il servizio (articolo 18).

⁶⁰ È illecita la recensione *online* attestata come verificata ove non proveniente da persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il servizio o la prestazione. Si presume autentica la recensione online corredata di evidenze del rilascio di documentazione fiscale.

⁶¹ Nei modi prescritti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065.

⁶² Ferma restando la disciplina prevista dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.

⁶³ Di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.

di accorgimenti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni *online* e svolge un monitoraggio annuale sull'applicazione del presente capo e sul fenomeno della diffusione delle recensioni illecite, riferendo alle Camere.

Si dispone, inoltre, che le associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e delle strutture del settore turistico stabilite in Italia, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065⁶⁴ e alla normativa attuativa adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, possano richiedere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi del medesimo articolo 22 (articolo 21).

Le disposizioni sopra rappresentate non si applicano alle recensioni già pubblicate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento (articolo 22).

Le norme prevedono, infine, che dall'attuazione delle summenzionate disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolgono le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 23).

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e chiarisce, con riguardo all'articolo 20, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri investigativi e sanzionatori disciplinati dall'articolo 27 del codice del consumo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento, all'articolo 21, analogamente, viene rilevato che le specifiche attività affidate alla medesima all'Autorità rientrano nell'ambito dei compiti che sono già attribuiti, in modo generale, alla stessa Autorità, quali il compito di tutelare la concorrenza e il mercato, contrastare le pratiche commerciali scorrette e la pubblicità ingannevole verso consumatori e microimprese; pertanto, come confermato dalla clausola di invarianza finanziaria, l'Agenzia provvede alle attività previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione riporta, inoltre, che le restanti disposizioni hanno carattere ordinamentale e non introducono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificate dal Senato, recano misure volte al contrasto delle false recensioni *online*.

Nel dettaglio, si prevede, tra l'altro, la definizione dei requisiti di liceità delle recensioni *online*,

⁶⁴ Si tratta del regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE.

il divieto assoluto di acquisto e di cessione, a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni *online*, l'individuazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale soggetto titolare della vigilanza del summenzionato divieto e un monitoraggio annuale sul fenomeno delle recensioni illecite in capo alla medesima Autorità da riferire alle Camere. Dall'attuazione di quanto previsto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica secondo cui le attività in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato possono essere svolte dalla stessa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 23 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero capo IV del provvedimento, recante disposizioni per contrastare le false recensioni *online*, ai sensi della quale dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolgono le attività previste dal medesimo capo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.

ARTICOLO 24

Delega al Governo sul riordino della disciplina in materia di *start-up* e PMI innovative

La norma delega il Governo ad adottare⁶⁵ un decreto legislativo per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di *start-up* innovative, di *spin-off*, di PMI innovative e di incubatori e acceleratori di *start-up*, nonché di quelle relative a tutte le attività di filiera concernenti servizi di formazione e alta formazione, ricerca, sostegno e investimento rivolte ai predetti soggetti, mediante la redazione di un testo unico (comma 1).

L'esercizio della delega avviene nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

⁶⁵ Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

- unificazione e razionalizzazione della disciplina [comma 1, lettera *a*]);
- coordinamento delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica, funzionale e sistematica della normativa [comma 1, lettera *b*]);
- riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete [comma 1, lettera *c*]);
- semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, al fine di favorire, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza, attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari [comma 1, lettera *d*]);
- riordino e riassetto della normativa vigente in materia di collaborazione tra le istituzioni universitarie, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca e le imprese, per la creazione di *start-up* innovative e *spin-off* per la valorizzazione delle attività di ricerca, dei modelli innovativi e del trasferimento tecnologico [comma 1, lettera *e*]).

Lo schema di decreto legislativo, tra l'altro, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 2). Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto dei summenzionati principi e criteri direttivi, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive (comma 3). Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** si limita ad evidenziare le finalità della disposizione precisando che il decreto legislativo, oggetto della delega legislativa in esame, sarà corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 196 del 2009.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame delega il Governo ad adottare un decreto legislativo volto all'adozione di un testo unico di riordino e riassetto delle disposizioni vigenti in materia di *start-up* innovative, di *spin-off*, di PMI innovative e di incubatori e acceleratori di *start-up*, individuando i relativi principi e criteri direttivi (comma 1). La disposizione disciplina, altresì, la procedura di adozione del decreto legislativo, prevedendo, in particolare, la trasmissione del relativo schema alle Camere per

l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 2), nonché la possibilità di uno o più decreti legislativi correttivi (comma 3). Viene, infine, prescritto che dall'attuazione della disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

Al riguardo non si formulano osservazioni, fermo restando che una verifica puntuale della clausola di invarianza finanziaria, che corredata l'articolo in commento, sarà possibile solo all'atto dell'esercizio della delega conferita da quest'ultimo, in sede di esame degli schemi di decreto legislativo che saranno trasmessi per il parere delle Commissioni competenti, anche per i profili finanziari.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 24 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero articolo 24, ai sensi della quale dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.

ARTICOLO 25

Modifiche alla disciplina del Garante per le micro, piccole e medie imprese

Normativa vigente. L'articolo 17, della legge n. 180 del 2011, ha istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico (Ministero delle imprese del *Made in Italy*) il Garante per le micro, piccole e medie imprese disciplinandone le funzioni e i compiti (comma 1). Presso il Garante è stato, altresì, istituito il tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle micro, piccole e medie imprese, con la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, in raccordo con le regioni. Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, le consultazioni si svolgono con regolarità e alle associazioni è riconosciuta la possibilità di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità (comma 5). Il Garante è nominato tra i dirigenti di I fascia del suddetto Ministero, delle cui strutture si avvale per il proprio funzionamento, e svolge i relativi compiti senza compenso aggiuntivo rispetto all'incarico dirigenziale attribuito. All'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 6).

La norma reca specifiche modifiche e integrazioni all'articolo 17 della legge n. 180 del 2011 (cosiddetto Statuto delle imprese) con riguardo alla disciplina e alle attribuzioni del Garante

per le micro, piccole e medie imprese, già istituito dal medesimo articolo. La norma, in particolare:

- sostituisce con un nuovo testo la lettera *a)* del comma 1 che, nell'assetto vigente, attribuisce al Garante il compito di monitorare l'attuazione nell'ordinamento italiano della comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394, recante il cosiddetto "*Small Business Act*" per l'Europa e della sua revisione, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2011). Il nuovo testo attribuisce al Garante il compito di monitorare anche la comunicazione della Commissione europea COM (2021) 219 recante "Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori" e la comunicazione della Commissione europea COM (2023) recante "Pacchetto di aiuti per le PMI" [comma 1, lettera *a)*, n. 1];
- inserisce al comma 1 la lettera *b-bis)*, che attribuisce al Garante il compito di attuare un nuovo approccio alla consultazione, denominato "*Reality Checks*", attraverso la raccolta di informazioni da una selezione di esperti e portatori di interesse, pubblici e privati, in determinati settori, per identificare gli ostacoli normativi, tecnici ed economici derivanti dall'attuazione delle relative norme [comma 1, lettera *a)*, n. 2];
- sostituisce con un nuovo testo l'ultimo periodo del comma 5 che, nell'assetto vigente, prevede che le consultazioni da tenersi presso il Tavolo permanente delle associazioni del settore delle micro, piccole e medie imprese, istituito dal primo periodo del medesimo comma 5, si svolgano con regolarità riconoscendo alle associazioni la possibilità di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità. La novella, nel confermare nel complesso la summenzionata disciplina, precisa che, nel quadro delle consultazioni da svolgere nell'ambito del suddetto Tavolo, si operi anche con l'avvalimento di esperti di settore e secondo l'approccio denominato "*Reality Checks*" di cui alla lettera *b-bis)* del comma 1 [comma 1, lettera *b)*].

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** riferisce che l'articolo ha carattere ordinamentale in quanto si limita a integrare la vigente disposizione del Garante per le PMI, prevedendo, in particolare, alcuni compiti e prerogative che possono essere esercitati dal Ministero delle imprese e del *Made in Italy* a mezzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, anche con specifico riferimento alla possibilità di avvalersi di esperti settoriali.

La **relazione illustrativa**, con riguardo al nuovo approccio alla consultazione denominato "*Reality Checks*" (che raccoglierà informazioni da una selezione di esperti e portatori di interesse, pubblici e privati, in determinati settori, per identificare gli ostacoli normativi, tecnici ed economici derivanti dall'attuazione delle relative norme) evidenzia che tale metodologia sarà rivolta a singoli settori precipuamente individuati, in base alle ripercussioni che si possono riverberare sulle PMI con l'introduzione e l'implementazione di nuove

leggi. In quanto analisi settoriale, tale metodo si discosta dalle classiche consultazioni, poiché prevede il coinvolgimento non solo dei portatori di interesse, pubblici e privati, ma anche di esperti di settore.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame modifica la disciplina del Garante per le micro, piccole e medie imprese recata dall'articolo 17, della legge n. 180 del 2011 (cosiddetto Statuto delle imprese), aggiornando l'elenco delle comunicazioni della Commissione europea di cui il Garante deve monitorare l'attuazione [comma 1, lettera *a*), n. 1], prescrivendo l'adozione da parte del medesimo Garante di un nuovo approccio alla consultazione (denominato "*Reality Checks*") attraverso la raccolta di informazioni da una selezione di esperti e portatori di interesse, pubblici e privati [comma 1, lettera *a*), n. 2], disponendo, infine, che si possa ricorrere anche a tale nuova modalità di consultazione nell'ambito del Tavolo permanente delle associazioni del settore delle micro, piccole e medie imprese già istituito e operante presso il Garante [comma 1, lettera *b*)]. La relazione tecnica segnala la natura ordinamentale delle disposizioni in esame precisando che le nuove prerogative e i nuovi compiti del Garante, anche con riferimento alla possibilità di avvalersi di esperti settoriali, potranno essere esercitati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* - presso il quale il Garante già risulta incardinato a normativa vigente in termini organizzativi e funzionali - tramite le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, premesso che il testo dell'articolo 17, su cui intervengono le novelle in esame, risulta assistito a legislazione vivente da un vincolo di neutralità finanziaria che non esclude espressamente la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese in favore dei soggetti che già partecipano alle attività di consultazione presso il Tavolo e che, in base a quanto desumibile dal testo della disposizione e dalla documentazione allegata al provvedimento in esame (relazioni tecnica e illustrativa), non appaiono chiare le modalità applicative del nuovo modello di consultazione denominato "*Reality Checks*", andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione volti a confermare la neutralità finanziaria delle norme con specifico riguardo all'attività di consultazione in riferimento. In particolare, appare opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi informativi volti ad escludere che possano verificarsi eventuali oneri

per emolumenti e rimborsi spese ai soggetti (esperti e portatori d'interesse) di cui si prevede l'intervento nelle fasi del nuovo modello di consultazione ovvero che tali oneri possano essere assorbiti nell'ambito delle risorse di bilancio eventualmente già destinate alle attività del Tavolo sulla base della normativa vigente.

ARTICOLO 26

Misure in favore dei centri urbani di medie dimensioni e per l'attrazione degli investimenti

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, modificando l'articolo 24-*ter* del TUIR estende ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, anziché fino 20.000 abitanti, l'ambito di applicazione del regime opzionale per l'imposta sostitutiva (pari al 7 per cento) sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale in determinati comuni (comma 1).

Si rammenta che l'articolo 1, comma 273, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), con l'inserimento dell'articolo 24-*ter* nel TUIR, ha introdotto un regime opzionale di imposta sostitutiva (aliquota 7 per cento) in favore di pensionati residenti all'estero che trasferiscono la residenza in un comune con meno di 20.000 abitanti situato nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia o nei comuni colpiti da eventi sismici nel 2009, 2016 e 2017.

Il beneficio interessa i redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero e si applica per i primi nove periodi d'imposta dal trasferimento di residenza. Il versamento dell'imposta è effettuato in unica soluzione, con scadenza coincidente con il saldo delle imposte dirette. L'opzione esercitata è revocabile, ed in caso di revoca sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La RT riferita alla legge di bilancio 2019 afferma che la disposizione potrebbe comportare maggiori entrate prudenzialmente non scontate, in quanto l'effetto è determinato da fattispecie di carattere comportamentale.

La norma inoltre amplia i compiti della segreteria tecnica, istituita dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022 come supporto tecnico-operativo al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri⁶⁶, disponendo che la medesima segreteria svolga anche attività inerenti “alla valorizzazione e alla promozione dell'attrattività dei territori per i lavoratori stranieri dipendenti o autonomi che lavorano da remoto” (comma 2).

Si rammenta che l'articolo 25 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del *made in Italy* - MIMIT) un fondo per

⁶⁶ Di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.

il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il comma 2 del citato articolo 25 istituisce la segreteria tecnica a supporto del Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri, a valere sulle risorse attribuite al MIMIT ai sensi dell'articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge n. 44 del 2023, che dispone la seguente autorizzazione di spesa: euro 175.391 per l'anno 2023 e euro 263.086 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, euro 175.391 per l'anno 2023 e euro 263.086 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le assunzioni a tempo determinato e euro 39.463 per l'anno 2023, euro 5.262 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e euro 2.631 annui a decorrere dall'anno 2027 per le spese di funzionamento.

Le norme integrano la composizione del Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri con un rappresentante del Ministero del turismo (comma 3).

Si rammenta che l'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014, che ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (ora MIMIT) il Comitato di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri, stabilisce che ai componenti del Comitato stesso non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma quanto segue.

Con riferimento al regime opzionale sostitutivo per i titolari di pensione erogata da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in determinati Comuni al di sotto dei 20.000 abitanti (comma 1), la RT afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT fornisce alcuni dati sull'andamento del regime sostitutivo. In particolare dai dati disponibili emerge che nel 2023 sono stati 474 soggetti che hanno dichiarato reddito da pensione estera per un importo di 19 milioni di euro (40.210 euro in media) e un totale di redditi di fonte estera di 28,7 milioni di euro. L'imposta sostitutiva dichiarata ha sfiorato i 2 milioni di euro.

Con riguardo alle nuove attività assegnate alla segreteria tecnica del CAIE (Comitato per l'attrazione degli investimenti esteri) (comma 2), la RT afferma che si tratta di nuovi compiti che possono essere svolti dalla segreteria tecnica con le attuali risorse umane, finanziarie e strumentali, considerato che la segreteria è guidata da un dirigente e si avvale di personale Ministero delle imprese e del *made in Italy*, nonché di un contingente di 10 esperti.

In merito all'integrazione dei componenti del CAIE (Comitato per l'attrazione degli investimenti esteri) con un rappresentante del Ministero del turismo (comma 3), la RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, perché la partecipazione al CAIE è gratuita, come previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato:

- estende ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, anziché fino a 20.000 abitanti, l'ambito di applicazione del regime opzionale per l'imposta sostitutiva (pari al 7 per cento) dell'IRPEF per i titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale in determinati comuni (comma 1);
- amplia i compiti della segreteria tecnica, istituita dall'articolo 25, comma 2 del decreto-legge n. 50 del 2022 come supporto tecnico-operativo al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri, disponendo che la medesima segreteria svolga anche attività inerenti "alla valorizzazione e alla promozione dell'attrattività dei territori per i lavoratori stranieri dipendenti o autonomi che lavorano da remoto" (comma 2);
- integra la composizione del Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri (CAIE) con un rappresentante del Ministero del turismo (comma 3).

La relazione tecnica afferma che le norme non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che:

- a seguito dell'applicazione del regime sostitutivo, dai dati amministrativi risulta che nell'anno 2023 l'imposta sostitutiva dichiarata ha sfiorato i 2 milioni di euro;
In proposito si rammenta che la RT, riferita alla legge di bilancio 2019 che introdotto il regime sostitutivo in argomento, prudenzialmente non ha scontato effetti finanziari, sebbene la disposizione fosse suscettibile di determinare maggiori entrate.
- i nuovi compiti possono essere svolti dalla segreteria tecnica con le attuali risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- la partecipazione al CAIE è gratuita.

Con riferimento all'estensione del regime opzionale sostitutivo all'IRPEF (comma 1), non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione in considerazione del fatto che la norma è suscettibile di determinare maggiori entrate tributarie, come evidenziato dai dati amministrativi forniti dalla relazione tecnica con riferimento alle maggiori entrate registrate a titolo di imposta sostitutiva per l'anno 2023.

Inoltre, con riguardo ai commi 2 e 3 non si formulano osservazioni, preso atto delle assicurazioni fornite dalla relazione tecnica.